

Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci" del 03.05.2022

Oggi 03.05.2022 alle ore 20.45 in seconda convocazione, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci, nel rispetto delle normative emanate in tema di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19, la partecipazione all'Assemblea è avvenuta in modalità online mediante l'uso della piattaforma Google Meet, per discutere e deliberare il seguente **Ordine del Giorno**:

1. *Nomina dell'Ufficio di Presidenza;*
2. *Adeguamento Statuto conseguente all'analisi effettuata sul Portale RUNTS, riguardante ambiti delle attività d'interesse generale previste dall'art. 5, c. 1 del D.lgs 117/2017: presentazione, discussione modifiche e approvazione nuovo Statuto;*
3. *Comunicazioni del Presidente.*

Sono presenti in collegamento on-line numero 18 soci più n° 6 soci rappresentati per delega.

Il presidente Dotsey constatata la presenza dei soci, e la corrispondenza delle deleghe presentate, dichiara valida la seduta ed atta a deliberare come ai punti riportati sulla convocazione.

PUNTO 1

Nomina dell'Ufficio di Presidenza

Si propone presidente dell'assemblea il presidente Senyo Dotsey e segretario Piercarlo Redaelli. L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente dopo aver dato il benvenuto ai presenti spiega il motivo della convocazione dell'assemblea straordinaria dovuta all'adeguamento dello Statuto dopo le osservazioni della provincia.

PUNTO 2

Adeguamento Statuto conseguente all'analisi effettuata sul Portale RUNTS, riguardante ambiti delle attività d'interesse generale previste dall'art. 5, c. 1 del D.lgs 117/2017: presentazione, discussione modifiche e approvazione nuovo Statuto

Il presidente in seguito all'osservazione ricevuta dalla Provincia conseguente l'analisi effettuata sul portale RUNTS, espone le principali modifiche ed integrazioni effettuate rispetto al vecchio statuto. Informa che le modifiche sono state anche verificate dal CSV di Lecco che ci ha dato ulteriori indicazioni per effettuare le modifiche in modo completo e corretto.

Il Presidente Dotsey chiede se ci sono domande, chiarimenti in merito allo Statuto, non essendoci interventi, lo pone in votazione: l'assemblea approva all'unanimità.

PUNTO 3

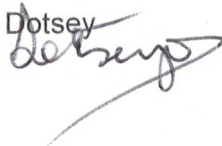
Comunicazioni del presidente

Terminati gli argomenti all'ordine del giorno e non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 22,15

Il Segretario


P. Redaelli

Il Presidente


S. Dotsey

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. L'Associazione "VOCI VICINE VOCI LONTANE - OdV" Organizzazione di Volontariato è costituita con Sede in Mandello del Lario, in conformità al dettato del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" CTS e del Codice Civile. L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. L'Associazione "VOCI VICINE VOCI LONTANE - OdV", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira a principi di democraticità.

3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- a) favorire la promozione della cultura, dei mestieri e delle tradizioni dell'Africa in generale e del Ghana in particolare;
- b) favorire la promozione umana e l'integrazione sociale degli immigrati provenienti dall'Africa in generale e dal Ghana in particolare per realizzare un clima di cooperazione, uguaglianza e solidarietà;
- c) stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere le persone in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- d) avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio nazionale e internazionale;
- e) promuovere attività di sensibilizzazione sul territorio volte al raccoglimento di fondi per sostenere progetti di sviluppo e ricerca in Ghana e in Africa (sostegno scolastico, iniziative di microcredito, alfabetizzazione di base alle donne, ...).

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017: u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. L'Associazione in particolare si propone di promuovere:

- a) attività interculturale tesa al riconoscimento delle differenze e alla valorizzazione delle stesse rivolte in particolare agli alunni delle scuole primarie e secondarie, ai bambini che frequentano l'oratorio e i corsi di catechismo;
- b) sensibilizzazione ed educazione della comunità della zona ai principi ed ideali di

mondialità, di cooperazione e di solidarietà tra i popoli per la lotta contro l'emarginazione, le discriminazioni, la povertà e l'ignoranza, attraverso l'organizzazione di eventi come serate a tema, proiezione di film, cene etniche, mercatini gestiti dagli alunni delle scuole, etc.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4 - Ammissione

1. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. I soci sono suddivisi in fondatori e ordinari.

3.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.

3.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

4. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio.

5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, di scioglimento, e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di

discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito.

Art.6 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

2. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

3. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

Art. 7 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 8 - Organi Sociali e Cariche Elettive

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente.

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; ai componenti gli organi sociali sono riconosciuti solo i rimborsi spesa autorizzati e documentati previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Art. 10 - Competenze dell'assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) approvare il programma delle attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - f) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
 - g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'assemblea e modalità di voto

1. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti direttamente o per delega. In deroga all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci aggiornato alla data dell'assemblea. Ciascun associato può essere latore di massimo tre deleghe.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.
3. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.
4. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
5. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.
6. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, eletti dall'Assemblea dei Soci nel numero stabilito dall'Assemblea; il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
3. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 14 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante qualsiasi mezzo, inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione. La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente; in caso di urgenza, è possibile l'invio anche a mezzo di posta elettronica, sms, WhatsApp, inviato almeno 2 (due) giorni prima.
3. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in

essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il segretario e lo revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e/o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 4.4.

6. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art. 15 - Il Presidente e il vice Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è eletto a maggioranza dei voti dai soci.
2. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, 3 anni.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

2. Il Vicepresidente svolge, per assenza, impedimento o cessazione del Presidente, tutte le funzioni del Presidente, previa convocazione del Consiglio direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico di Presidente temporaneo.

Art. 16 - Il Segretario

1. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e dell'Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 17 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro dei volontari contenente i nominativi dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
3. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 18 - Scritture contabili

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 19 - Risorse economiche e patrimonio sociale

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.
2. Il patrimonio sociale è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili;
 - b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
 - c) donazioni lasciti o successioni;
 - d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
3. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali non sono trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 20 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
3. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 21 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 22 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

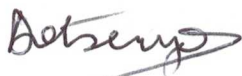
Art. 23 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 24 - Norma finale

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il Presidente



S. Dotsey

Il Vice Presidente



C. Comini